

## **Testo del Decreto Reale del 9 marzo 2003 relativo alla sicurezza degli ascensori con le modifiche apportate dal Decreto Reale del 17 marzo 2005**

**Nota: Le parti modificate dal Decreto Reale del 17 marzo 2005 sono quelle barrate in neretto; le modifiche apportate sono quelle in neretto corsivo**

Albert II, Re dei Belgi

Vista la legge del 9 febbraio 1994 relativa alla sicurezza dei consumatori, [...]

Vista la legge del 4 agosto 1996 relativa al benessere dei lavoratori durante il loro lavoro, [...]

Vista la Raccomandazione della Commissione Europea 95/216/CE dell'8 giugno 1995 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti;

Visto il regolamento generale per la tutela del lavoro, [...]

Visto il parere della Commissione sulla Sicurezza dai Consumatori, del 20 novembre 2001;

Visto il parere del Consiglio superiore per la prevenzione e la protezione al lavoro del 25 ottobre 2002;

Visto il parere n° 32.805/1 del Consiglio di Stato del 21 marzo 2002;

Sulla proposta del Ministro del Lavoro e del Ministro della Protezione del Consumo

Abbiamo deciso e decidiamo:

### **CAPITOLO I – Definizioni**

**Articolo 1** - Per l'applicazione del presente Decreto, si intende per:

1° la legge: la legge del 9 febbraio 1994 relativa alla sicurezza dei consumatori;

2° ascensore: un apparecchio che collega piani definiti in un fabbricato o una costruzione mediante una cabina che si sposta secondo una corsa perfettamente fissata nello spazio e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di "persone" o di "persone e cose";

3° impresa di manutenzione: persona fisica o giuridica specializzata nella manutenzione degli ascensori;

4° impresa di manutenzione certificata: impresa di manutenzione, che è certificata secondo le norme della serie EN ISO 9001 (2000) per le attività di "manutenzione di ascensori", da un organismo di certificazione, notificato secondo gli articoli 31 e 32 del Decreto reale del 10 agosto 1998 che recepisce la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

5° SECT: servizio riconosciuto come un servizio esterno per i controlli tecnici sui luoghi di lavoro degli ascensori, in applicazione del decreto reale del 29 aprile 1999 concernente il riconoscimento dei servizi esterni per i controlli tecnici sui luoghi di lavoro;

6° modernizzazione: modifiche dell'ascensore mirate a migliorare il livello di sicurezza;

7° impresa di modernizzazione: persona fisica o giuridica specializzata nella modernizzazione degli ascensori;

8° proprietario: tutte le persone fisiche o giuridiche che hanno la proprietà di un ascensore

9° amministratore: il proprietario o colui che, delegato dal proprietario, mette a disposizione degli utilizzatori l'ascensore;

10° messa in servizio: la prima messa a disposizione dell'ascensore;

11° esame: valutazione del livello di sicurezza dell'ascensore;

12° manutenzione preventiva: l'insieme delle operazioni periodiche necessarie per garantire il mantenimento in buono stato di funzionamento, la sicurezza, anticipare e prevenire i difetti prevedibili dell'ascensore e dei suoi componenti;

13° ispezione preventiva: l'insieme delle ispezioni e delle prove così come descritto all'allegato II, realizzate da un SECT;

14° analisi dei rischi: esame relativo agli aspetti di sicurezza citati di cui all'allegato I per determinare se sono state messe in opera misure di prevenzione sufficienti, tenuto conto dei pericoli corrispondenti;  
15° Ministro competente: il ministro che ha tra le sue competenze la sicurezza del lavoro, nel caso in cui si tratti di un ascensore utilizzato principalmente nel quadro del lavoro; negli altri casi, il ministro competente per la sicurezza dei consumatori.

## **CAPITOLO II – Campo di applicazione**

**Articolo 2.** Il presente Decreto si applica a tutti gli ascensori fatta eccezione per:

- 1° monta-scale specificatamente destinati all'utilizzo da parte di persone con mobilità ridotta;
- 2° ascensori al servizio dei pozzi miniera;
- 3° montacarichi non accompagnati;
- 4° installazioni a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o privato di persone;
- 5° ascensori specialmente concepiti e costruiti a fini militari o al mantenimento dell'ordine pubblico;
- 6° elevatori di scenotecnica;
- 7° ascensori installati in dei mezzi di trasporto;
- 8° ascensori che fanno parte di macchine o di installazioni industriali e che sono esclusivamente utilizzati da lavoratori che si recano al posto di lavoro, o nei luoghi deputati per la manutenzione, la riparazione o l'ispezione;
- 9° treni a cremagliera;
- 10° ascensori da cantiere.

Il presente decreto non riguarda la messa sul mercato e la messa in servizio di ascensori nuovi.

## **CAPITOLO III - Requisiti generali di sicurezza**

**Articolo 3** L'amministratore vigila affinché l'ascensore messo in esercizio non presenti pericoli per la sicurezza degli utilizzatori a fronte dell'uso che è ragionevole aspettarsi.

**Articolo 4 § 1.** L'amministratore fa effettuare una prima volta un'analisi dei rischi dell'ascensore da un SECT, al più tardi 10 anni dopo la prima messa in servizio dell'ascensore; e successivamente con intervalli intermedi di massimo 10 anni. Se si tratta di un ascensore utilizzato principalmente nell'ambito lavorativo, l'analisi dei rischi viene effettuata in accordo con il consigliere per la prevenzione del servizio interno o esterno incaricato della prevenzione e della protezione sul lavoro, che sia in possesso di una formazione complementare di primo livello conformemente al Decreto reale del 10 agosto 1978, che stabilisce la formazione complementare imposta ai responsabili dei servizi di sicurezza, igiene e decoro dei luoghi di lavoro e ai loro collaboratori.

Quando si esegue l'analisi dei rischi, non si tiene conto solamente delle caratteristiche tecniche dell'ascensore, ma anche delle caratteristiche di utilizzo specifico per gli utenti che usano l'ascensore tutti i giorni o più volte alla settimana. Un'attenzione particolare è prestata nel caso in cui uno degli utilizzatori è una persona con mobilità ridotta.

E' egualmente possibile tener conto del valore storico dell'ascensore, previo parere delle soprintendenze ai beni architettonici e alle belle arti.

*Nei casi menzionati nel secondo e terzo capoverso, è possibile tenere in considerazione aspetti relativi alla sicurezza diversi da quelli descritti nell'Allegato I, ma deve nondimeno essere garantito lo stesso livello di sicurezza.*

§ 2. Dopo ogni trasformazione di un ascensore per effetto della quale venissero modificate le caratteristiche riguardanti la sicurezza del suo utilizzo, il proprietario fa effettuare un esame da un SECT prima della rimessa in servizio dell'ascensore.

#### CAPITOLO IV - Programma di modernizzazione

**Articolo 5. § 1.** Sulla base della relazione sull'analisi dei rischi effettuata, il SECT determina i rischi gravi per i quali è richiesto un intervento di manutenzione o una riparazione e i rischi per i quali è necessaria una modernizzazione.

Se, durante l'analisi dei rischi, vengono constatati dei rischi importanti che richiedono una manutenzione immediata o una riparazione, l'uso dell'ascensore è vietato fino al momento in cui non vengano realizzati i lavori necessari.

§ 2. Il proprietario fa svolgere le modernizzazioni necessarie da un'impresa di modernizzazione.

*L'impresa propone innanzitutto al proprietario le soluzioni tecniche possibili al fine di riparare ai rischi constatati, menzionando il prezzo, i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibili soluzioni.*

~~§ 3. Al più tardi entro 6 mesi dell'esecuzione dell'analisi dei rischi, l'amministratore fa pervenire al SECT che ha effettuato l'analisi dei rischi, un piano dei lavori di modernizzazione.~~  
(ABROGATO)

§ 4. L'amministratore fa controllare i lavori di modernizzazione dal SECT che ha effettuato l'analisi dei rischi. Questo Organismo rilascia un attestato di regolarizzazione. Queste messe in servizio hanno luogo nel rispetto del piano stabilito.

#### CAPITOLO V – Esercizio

**Articolo 6. § 1.** L'amministratore fa eseguire la manutenzione dell'ascensore da un'impresa di manutenzione in conformità alle istruzioni del produttore dell'ascensore. In caso di assenza di istruzioni di manutenzione, è tenuto a provvedere a una manutenzione preventiva almeno 2 volte all'anno.

§ 2. L'amministratore fa eseguire un'ispezione preventiva del suo ascensore da un SECT nel rispetto delle frequenze menzionate di seguito:

- nel caso in cui la manutenzione preventiva dell'ascensore è effettuata da una ditta di manutenzione certificata in conformità alle definizioni del § 1, l'ascensore deve essere sottoposto annualmente a un'ispezione preventiva, completata da una ispezione semestrale dei punti seguenti elencati nell'allegato II: 4°e, 5°c, 5°e, 5°h e 6°;
- negli altri casi, l'ascensore è sottoposto a un'ispezione preventiva ogni 3 mesi.

§ 3. Quando in occasione di un'ispezione preventiva si constatano ~~un pericolo grave, un'infrazione o la non esecuzione dei lavori di modernizzazione previsti all'articolo 5, § 3~~ *un pericolo grave o una infrazione*, il SECT stabilisce un termine entro il quale l'ascensore deve essere rimesso a posto.

**Articolo 7.** L'amministratore redige un libretto della sicurezza. Questo libretto contiene perlomeno:

- 1° le relazioni sulle analisi dei rischi;
- 2° i documenti relativi ai programmi di modernizzazione e alla loro esecuzione;
- 3° la registrazione dell'esecuzione della manutenzione preventiva;

4° le relazioni sulle ispezioni preventive.

**Articolo 8** Nel caso in cui un datore di lavoro utilizzi totalmente o parzialmente uno o più piani di un immobile, per le sue attività professionali, egli sottoscrive un impegno contrattuale con l'amministratore affinché quest'ultimo fornisca copia di ogni analisi dei rischi e di ogni ispezione preventiva effettuata sugli ascensori, utilizzati dai propri impiegati nell'esercizio del loro contratto di lavoro.

## **CAPITOLO VI – Avvertenze e informazioni**

**Articolo 9** Le avvertenze e le informazioni relative all'utilizzo in sicurezza dell'ascensore sono redatte almeno nella lingua o nelle lingue della regione linguistica dove è installato l'ascensore e devono essere:

- 1° leggibili e comprensibili;
- 2° collocate in un posto ben visibile e ben messo in evidenza;
- 3° indelebili.

**Articolo 10.** Ogni ascensore porta, in un'area ben visibile della cabina, le seguenti informazioni:

- 1° il numero di matricola e l'anno di costruzione, se conosciuto;
- 2° la portata nominale;
- 3° il numero massimo di persone che possono essere trasportate;
- 4° le coordinate del proprietario o dei responsabili da contattare in caso di problemi;
- 5° il nome del servizio del SECT;
- 6° il nome dell'impresa di manutenzione.

## **CAPITOLO VII – Sorveglianza**

**Articolo 11.** L'amministratore mette a disposizione il libretto della sicurezza agli agenti designati secondo l'articolo 19 § 1, della Legge.

**Articolo 12.** Senza pregiudizio degli obblighi a carico del datore di lavoro nel quadro della legge del 10 aprile 1971 sugli incidenti di lavoro e del decreto reale del 27 marzo 1998 relativo alla politica sul benessere del lavoratore durante lo svolgimento del proprio lavoro, l'amministratore informa immediatamente il servizio amministrativo designato in base all'articolo 7 della Legge di ogni incidente grave avvenuto a un utilizzatore dell'ascensore.

## **CAPITOLO VIII – Misure transitorie**

**Articolo 13.** Per gli ascensori che sono stati messi in servizio prima del primo luglio 1999, l'amministratore determina in accordo con il SECT di sua scelta non oltre ~~sei mesi~~ **trenta mesi** dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, la data in cui verrà effettuata la prima analisi dei rischi.

**Articolo 14.** L'amministratore fa effettuare la prima analisi dei rischi dell'ascensore al più tardi entro:

- 1° ~~dodici mesi~~ **tre anni** dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori messi in servizio prima del primo gennaio 1958;
- 2° ~~due anni~~ **quattro anni** dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori messi in servizio tra il primo gennaio 1958 e il 31 marzo 1984;
- 3° ~~tre anni~~ **cinque anni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori messi in servizio tra il 1° aprile 1984 e il ~~1° aprile 1996~~ **10 maggio 1998**.

## **CAPITOLO IX – Disposizioni abrogative e finali**

*Articolo 15. Gli articoli 270 e 271 del Regolamento generale per la tutela del lavoro, approvati dai decreti del Reggente dell'11 febbraio 1946 e del 27 settembre 1947, sostituiti dal Decreto reale del 2 settembre 1983 e modificati dal Decreto reale del 12 dicembre 1984, sono abrogati per quel che concerne gli ascensori destinati al trasporto “di persone” o “di persone e di cose”.*

### *Articolo 15bis*

*L'articolo 281 dello stesso regolamento generale è abrogato*

### *Articolo 15ter*

All'articolo 281bis del medesimo Regolamento generale, le parole “il collaudo e le visite di controllo previsti dagli articoli 280 e 281 di questo regolamento” sono sostituite con “il collaudo e le visite di controllo legalmente prescritte”.

*Le disposizioni, oltre a quelle già citate, che rinviano, per quel che concerne le ispezioni preventive o le visite periodiche, all'applicazione dell'articolo 281 del RGPT, si intende che rinviano all'applicazione dell'articolo 6 § 2, del presente Decreto.*

**Articolo 16.** Il Ministro del Lavoro e il Ministro per la Tutela del Consumo sono incaricati, ciascuno per quel che gli compete, dell'esecuzione del presente Decreto.

Bruxelles, 9 marzo 2003

ALBERT

Per il Re:

Il Ministro del Lavoro, Signora L. ONKELINX

Il Ministro per la Tutela del Consumo, J. TAVERNIER

## ALLEGATO I

Aspetti di sicurezza da prendere in considerazione durante l'analisi dei rischi

Le misure di sicurezza di cui si tratta in questo Allegato sono attuate ~~quando esistono i rischi corrispondenti~~ **quando si rendano necessarie rispetto ai risultati dell'analisi del rischio**. Come stabilito dall'articolo 4, l'analisi dei rischi deve essere effettuata non solo tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'ascensore, ma anche dell'eventuale valore storico dell'ascensore e delle caratteristiche di utilizzo specifico, nella misura del ragionevole per gli utilizzatori dell'ascensore (un'attenzione particolare dev'essere prestata nel caso in cui uno degli utilizzatori è a mobilità ridotta).

1° L'attrezzatura di sicurezza esistente che funzioni in modo anomalo e tutti i pericoli gravi di cui all'articolo 5 sono rimessi immediatamente in ordine.

2° Le misure minime di sicurezza seguenti ~~sono prese prima del 1° gennaio 2008~~ **oppure delle misure che garantiscano un livello di sicurezza equivalente sono prese prima del 1° gennaio 2013**:

- a) una barriera di sicurezza elettronica o una porta di cabina (la chiusura automatica delle porte di cabina non è obbligatoria a meno che le condizioni specifiche di utilizzo non lo richiedano);
- b) un'illuminazione del vano corsa, del locale macchine e della fossa;
- c) eliminazione o copertura dei prodotti contenenti amianto;
- d) precisione di arresto al piano sufficiente, tenendo conto delle caratteristiche tecniche e della destinazione dell'ascensore;
- e) adeguamento del vano corsa che abbia difese discontinue, quando parti mobili siano accessibili dall'esterno;
- f) adeguamento delle cabine che abbiano pareti non chiuse quando parti mobili siano accessibili dall'interno;
- g) chiusura positiva delle porte di piano per mezzo di serrature con interruzione automatica del circuito elettrico;
- h) porte di cabina provviste di un contatto elettrico con interruzione automatica del circuito elettrico;
- i) un'illuminazione di emergenza e un sistema di comunicazione bidirezionale nella cabina;
- j) un'aerazione sufficiente della cabina al fine di evitare il pericolo di asfissia in caso di intrappolamento di lunga durata.

3° Le seguenti misure di sicurezza minime sono prese prima del ~~1° gennaio 2013~~ **1° gennaio 2018**:

- a) per gli ascensori la cui velocità è superiore a 0,63 m/s: installare una porta di cabina (la chiusura automatica delle porte di cabina non è obbligatoria a meno che non lo richiedano le condizioni di utilizzo specifico);
- b) per gli ascensori la cui velocità è inferiore o uguale a 0,63 m/s: installare una barriera di sicurezza elettronica o una porta di cabina (la chiusura automatica delle porte di cabina non è obbligatoria a meno che non lo richiedano le condizioni di utilizzo specifico); una porta di cabina è obbligatoria quando le pareti del vano corsa presentano irregolarità pericolose davanti all'apertura della cabina;
- c) prevedere un'illuminazione degli sbarchi.

4° In funzione del risultato dell'analisi dei rischi previsto all'articolo 4 del presente Decreto:

- a) adattare l'ascensore all'uso da parte di persone con mobilità ridotta, quando sia molto probabile che tale ascensore sia regolarmente utilizzato da persone con mobilità ridotta (in questo caso la precisione di arresto al piano di cui al punto 2, d dev'essere limitata a 10 mm.);

- b) adeguare le protezioni del vano corsa, del contrappeso e delle parti mobili, nel caso di più ascensori in vano comune;
- c) adeguare l'accessibilità al vano corsa e al locale macchine;
- d) adeguare le parti mobili nel locale macchine;
- e) adeguare il sistema di sbloccaggio delle porte di piano, che permetta un'apertura manuale delle porta di cabina, per mezzo di un attrezzo speciale;
- f) protezione delle serrature delle porte di piano;
- g) nel caso di porte di piano ad apertura manuale, impedire che una porta di cabina automatica inizi a chiudere prima che le porte di piano siano chiuse;
- h) limitare la distanza tra le soglie delle porte di cabina e quelle di piano;
- i) prevedere un contatto elettrico di sicurezza sul dispositivo di blocco;
- j) prevedere limitatori di velocità, paracadute e ammortizzatori adatti alle circostanze, in modo che le possibili accelerazioni e decelerazioni non causino pericoli per gli utenti;
- k) prevedere un dispositivo di soccorso che permetta di liberare gli utenti della cabina;
- l) assicurare la protezione contro gli shock elettrici (assicurare un collegamento equipotenziale);
- m) prevedere adeguamenti affinché la manutenzione e l'ispezione possano essere eseguite in condizioni di sicurezza.

Visto per essere allegato al Nostro Decreto del 9 marzo 2003 relativo alla sicurezza degli ascensori.

ALBERT

Per il Re:

Il Ministro del Lavoro, Signora L. ONKELINX

Il Ministro per la Tutela del Consumo, J. TAVERNIER

## ALLEGATO II

Controlli minimi da effettuare durante l'ispezione preventiva

1° Esame delle scritte obbligatorie:

- a) il numero di matricola e l'anno di costruzione;
- b) la portata nominale;
- c) il numero massimo delle persone trasportabili;
- d) i dati d'identificazione del proprietario e del responsabile da contattare in caso di necessità;
- e) in nome dell'impresa di manutenzione;
- f) il nome del servizio del SECT;
- g) se è obbligatorio, il marchio CE.

2° Presenza nel libretto della sicurezza:

- a) dei verbali delle analisi dei rischi;
- b) dei documenti relativi ai programmi di modernizzazione e alla loro esecuzione;
- c) della registrazione della visita di manutenzione preventiva;
- d) dei verbali delle ispezioni preventive;
- e) di una notifica di funzionamento (istruzioni di manovra a mano e di soccorso);
- f) delle istruzioni di manutenzione;
- g) se applicabile: l'attestato di conformità CE.

3° Presenza, stato e funzionamento di:

- a) illuminazione di soccorso e illuminazione della cabina, del vano, del locale del macchinario e del locale delle pulegge;
- b) interruttore principale;
- c) interruttore di soccorso;
- d) limitatore di corsa;
- e) limitatore di velocità;
- f) paracadute;
- g) dispositivo contro i movimenti incontrollati in salita;
- h) protezione contro il sovraccarico.

4° Presenza e stato generale di:

- a) accesso e mezzi di accesso;
- b) presenza di oggetti estranei;
- c) parti dell'impianto elettrico come cavi, fusibili e prese di corrente;
- d) guide, opere di carpenteria e altri componenti (strutture di collegamento e ancoraggi);
- e) freni e guarnizioni dei freni;
- f) gruppo di trazione;
- g) aerazione (locale del macchinario, vano e cabina);
- h) dispositivi dei comandi nella cabina;
- i) grembiule sotto la cabina.

5° Ispezione tecnica del vano corsa e della cabina:

- a) genere e tipo di pareti del vano;
- b) cabina e accessori della cabina con verifica delle dimensioni;
- c) arcata e sospensione della cabina e del contrappeso;



- d) pattini della guida della cabina e del contrappeso;
- e) funi, cremagliera, catene: numero, attacchi alle estremità, tensione, stato, coefficiente di avvolgimento;
- f) cavi flessibili sotto la cabina;
- g) controllo delle porte di piano, delle porte di cabina e delle porte di accesso al vano;
- h) blocco e contatti delle porte;
- i) botola di soccorso;
- j) dispositivo di sicurezza in fossa: interruttore d'arresto, limitatore di velocità;
- k) dispositivo di comando per l'ispezione sul tetto della cabina;
- l) dispositivo di comunicazione di soccorso nella cabina, nella fossa e sul tetto della cabina;
- m) ruote e pulegge: dimensioni, coefficiente di avvolgimento, fissaggio;
- n) tetto della cabina: stato generale, stabilità, comandi...;
- o) fossa: accessi, spazio di sicurezza, stato generale, funzionamento degli ammortizzatori, oggetti estranei;
- p) gioco tra la cabina e il contrappeso e le pareti della cabina;
- q) protezione del contrappeso.

6° Verbale con le seguenti annotazioni:

- a) identificazione del proprietario e/o dell'amministratore;
- b) identificazione del verificatore;
- c) luogo dell'esame;
- d) data dell'esame;
- e) marca, tipo, numero di matricola e anno di costruzione dell'ascensore, se conosciuto;
- f) caratteristiche dell'ascensore: portata nominale, velocità nominale e numero di fermate;
- g) attestazioni presentate;
- h) descrizione dei controlli effettuati e dei test realizzati;
- i) osservazioni concernenti le mancanze constatate e/o le infrazioni;
- j) conclusioni e pareri.

Visto per essere allegato al Nostro Decreto del 9 marzo 2003 relativo alla sicurezza degli ascensori.

ALBERT

Per il Re:

Il Ministro del Lavoro, Signora L. ONKELINX

Il Ministro per la Tutela del Consumo, J. TAVERNIER